



ADDENDUM N. 2 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 5 NOVEMBRE 2012

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - Prima Fase)

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE:

- (i) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel maggio 2012 e nel contesto degli interventi a favore delle popolazioni colpite, in data 5 novembre 2012 le Parti hanno stipulato una convenzione (la “**Convenzione Originaria**”) ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (il “**Decreto Legge**”), con cui sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il *plafond* di Euro 6.000.000.000,00 (seimiliardi/00) di cui al citato articolo 11, comma 7, per la concessione di finanziamenti alle Banche (come definite dalla Convenzione Originaria), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione di finanziamenti ai titolari di reddito d'impresa individuati dal citato articolo 11, comma 7, da utilizzarsi per il pagamento, da parte dei soggetti richiedenti: (i) dei tributi, dei contributi, previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 n. 61305 e 24 agosto 2012 n. 61035, dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2012 n. 3283, come meglio individuati al citato articolo 11, comma 6; e (ii) degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, come individuati al citato articolo 11, comma 7;
- (ii) in data 18 novembre 2012, le Parti hanno stipulato un atto integrativo della Convenzione Originaria, al fine di recepire le disposizioni introdotte dal decreto legge 16 novembre 2012 n. 194, con cui è stato stabilito che i finanziamenti di cui al citato articolo 11, comma 7, possono essere richiesti, previa integrazione della Convenzione Originaria, anche: (a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai Contributi Ulteriori (come definiti dalla Convenzione Originaria), dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole ivi meglio individuati, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al citato articolo 11, comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; e (b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente ivi meglio individuati, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (di seguito, l'“**Addendum**”);
- (iii) in data 22 novembre 2012, le Parti hanno concordato di apportare delle modifiche di natura tecnica alla modulistica relativa alla Convenzione Originaria che, unitamente alla Convenzione Originaria ed alle modifiche ed integrazioni apportate con l'Addendum, sono state in pari data inserite in un testo coordinato consultabile sul sito internet di CDP e dell'ABI (di seguito, la “**Convenzione**”);
- (iv) l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (il “**D.L. 4/2014**”), ha previsto, al comma 1, che (i) per i finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla data di

scadenza del 31 dicembre 2013, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista; (ii) CDP e ABI apportino i conseguenti adeguamenti alla Convenzione; (iii) ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provveda nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del Decreto Legge; e (iv) le garanzie dello Stato di cui al Decreto Garanzia (come definito nella Convenzione) assistano, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività ivi stabiliti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del D.L. 4/2014;

- (v) l'articolo 3-*bis* del D.L. 4/2014 ha previsto altresì: (i) al comma 2, che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-*bis*; (ii) al comma 3, che (a) ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-*bis* sia condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 e che (b) le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni siano stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati;
- (vi) (a) con le Ordinanze n. 42 del 23 maggio 2014 e n. 26 del 23 maggio 2014, i Presidenti, rispettivamente, delle regioni Emilia-Romagna e Veneto, in qualità di commissari delegati, hanno adottato, e (b) con l'emananda Ordinanza, il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato, è in procinto di adottare, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3-*bis* del D.L. 4/2014, prevedendo che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-*bis* possa essere disposta dalle Banche in favore dei Beneficiari (come definiti nella Convenzione) e da CDP in favore delle medesime Banche, senza il preventivo nulla osta delle strutture commissariali, rimandando a successivi controlli la verifica circa l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi;
- (vii) al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D.L. 4/2014, in considerazione delle citate Ordinanze regionali, le Parti con il presente atto integrativo (di seguito, il "**Secondo Addendum**") intendono, pertanto, integrare la Convenzione come segue.

Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e essenziale del Secondo *Addendum*.
- 1.2** I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel Secondo *Addendum* hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione.
- 1.3** Definizioni:

"Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento" indica la comunicazione al Beneficiario di modifica del Contratto di Finanziamento Beneficiario, predisposta dalla Banca secondo il modello qui allegato *sub A* (*Modello di Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento*);

"Nuovo Contratto di Finanziamento" indica il Contratto di Finanziamento modificato, ai sensi dell'Articolo 3 (*Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento*) del Secondo *Addendum*, secondo i termini del Secondo *Addendum*;

"Nuovo Contratto di Finanziamento Beneficiario" indica il Contratto di Finanziamento Beneficiario con riferimento al quale non è stata ricevuta la dichiarazione di dissenso da parte del relativo Beneficiario ai sensi dell'Articolo 2 (*Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento Beneficiario*) del Secondo *Addendum*, modificato secondo i termini della relativa Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento.

Articolo 2 Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento Beneficiario

- 2.1** Le Banche, al fine di consentire l'adeguamento dei Contratti di Finanziamento Beneficiario alle disposizioni di cui al D.L. 4/2014, entro il 31 maggio 2014 invieranno a ciascun Beneficiario, con le modalità di cui al successivo Articolo 2.5, la Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento.
- 2.2** Qualora il Beneficiario non intenda aderire alle modifiche contenute nella Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione della Banca di cui all'Articolo 2.1, dovrà darne comunicazione alla Banca, utilizzando il modello allegato *sub 2 (Dichiarazione di dissenso)* alla Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento, secondo le modalità di cui all'articolo 11 (*Comunicazioni*) del Contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 2.3** I termini e le condizioni dei Contratti di Finanziamento Beneficiario, con riferimento ai quali sia stata inviata la comunicazione di dissenso di cui al precedente Articolo 2.2, rimangono invariati, fermo restando che, in virtù dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, la rata scaduta il 31 dicembre 2013 sarà esigibile dalla Data di Pagamento del 30 giugno 2014 (inclusa). Si precisa, per chiarezza, che su tale rata scaduta non matureranno ulteriori interessi sino alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014 e che gli interessi maturati alla data del 31 dicembre 2013 su tale rata scaduta saranno corrisposti alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014 secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 2.4** I Contratti di Finanziamento Beneficiario, con riferimento ai quali non sia stata inviata la comunicazione di dissenso in conformità all'Articolo 2.2, sono modificati, senza necessità di ulteriori formalità, secondo i termini della Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento, con effetto dal 1° luglio 2013 (incluso).
- 2.5** Le comunicazioni ai sensi del presente Articolo 2 saranno effettuate dalle Banche:
- (i) a mezzo di posta elettronica certificata ("**PEC**"), qualora l'indirizzo di PEC del Beneficiario sia consultabile dalle Banche su pubblici registri o albi ovvero ancora qualora il Beneficiario abbia autorizzato la Banca ad effettuare le comunicazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario a mezzo PEC;
 - (ii) a mezzo di plico raccomandato *a/r*; ovvero,
 - (iii) in qualsiasi altra forma scritta, idonea a documentare l'avvenuta conoscenza da parte dei Beneficiari.

Articolo 3 Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento

- 3.1** Successivamente al termine concesso ai Beneficiari per esprimere il proprio eventuale dissenso ai sensi dell'Articolo 2.2 che precede, le Banche, non oltre il 12 giugno 2014, invieranno a CDP una proposta di modifica dei Contratti di Finanziamento, predisposta secondo il modello qui allegato *sub "B" (Modello di modifica Contratto di Finanziamento)*, al fine di adeguare le Date di Pagamento (come definite nel Contratto di Finanziamento) all'Articolo 2.3 che precede ed alle date di pagamento dei Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario.
- 3.2** Successivamente al ricevimento delle proposte di modifica delle Banche di cui all'Articolo 3.1 che precede, CDP, effettuate le proprie valutazioni, potrà inviare alle Banche medesime la propria accettazione entro il 17 giugno 2014, predisposta secondo il modello qui allegato *sub "C" (Modello di Lettera di Accettazione)*.
- 3.3** La conclusione dei Nuovi Contratti di Finanziamento sarà effettuata, come previsto dall'articolo 4.1 della Convenzione, per scambio di corrispondenza.

Articolo 4 Miscellanea

- 4.1** Le Parti dichiarano che il Secondo *Addendum* è stato oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 4.2** ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il Secondo *Addendum* a ciascuna Banca.

- 4.3** Tutti i costi relativi al Secondo *Addendum* (ivi inclusi quelli relativi alla nomina dei consulenti, quelli relativi alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione del Secondo *Addendum*, dei Nuovi Contratti di Finanziamento e dei Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario e per l'implementazione dei processi qui previsti) resteranno a carico delle Parti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6.3 della Convenzione.
- 4.4** Tutte le comunicazioni relative al Secondo *Addendum* dovranno essere effettuate in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6.4 della Convenzione.
- 4.5** Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano che i Nuovi Contratti di Finanziamento e i Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario dovranno essere conclusi utilizzando esclusivamente gli schemi di contratto allegati al Secondo *Addendum*.
- 4.6** Il Secondo *Addendum* ed i relativi allegati verranno resi disponibili alle Banche da CDP tramite l'ABI. Le Banche sono tenute ad utilizzare esclusivamente i documenti allegati al Secondo *Addendum*, a pena di irricevibilità degli stessi da parte di CDP.
- 4.7** Agli allegati al Secondo *Addendum*, al Nuovo Contratto di Finanziamento e al Nuovo Contratto di Finanziamento Beneficiario, CDP potrà apportare, d'intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione del Secondo *Addendum*, dandone comunicazione sul proprio sito internet entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 5 Legge regolatrice e foro competente

- 5.1** Il Secondo *Addendum* è regolato dalla legge italiana.
- 5.2** La soluzione di ogni controversia inerente il Secondo *Addendum*, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 6 Efficacia del Secondo *Addendum* nei confronti dei Beneficiari della Regione Lombardia

- 6.1** Resta inteso che, con riferimento ai Beneficiari della Regione Lombardia, il Secondo *Addendum* sarà efficace dalla emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia, nella sua qualità di Commissario delegato, nella misura in cui tale ordinanza preveda, come le Ordinanze n. 42 del 23 maggio 2014 e n. 26 del 23 maggio 2014 dei Presidenti, rispettivamente, delle regioni Emilia-Romagna e Veneto, che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del D.L. 4/2014, possa essere disposta dalle Banche in favore dei Beneficiari e da CDP in favore delle medesime Banche, senza il preventivo nulla osta delle strutture commissariali.
- 6.2** Resta, altresì, inteso che, all'esito dell'emanazione della ordinanza di cui all'Articolo 6.1 che precede, CDP potrà apportare, previo accordo con ABI ai sensi dell'Articolo 4.7 che precede, le opportune modifiche agli Allegati al Secondo *Addendum*, integrando le relative premesse con gli estremi della medesima ordinanza.

Roma, 26 maggio 2014

Allegato "A" al Secondo Addendum

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - Prima Fase)

Modello di Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento

[Beneficiario]

[indirizzo]

(a mezzo [PEC all'indirizzo [X]] / plico raccomandato a.r. o altra forma idonea)

[luogo], [data]

Oggetto: Estensione del piano di ammortamento

[Spett.le/Egr.] [Beneficiario],

Premesso che:

- (A) la scrivente banca [inserire denominazione della banca] (di seguito, la "**Banca**"), in qualità di finanziatore, ha stipulato con voi, [inserire denominazione del Beneficiario] (di seguito, il "**Beneficiario**"), in qualità di finanziato, un contratto per il finanziamento di euro [●] (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"), ai sensi della convenzione del 5 novembre 2012, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la "**Convenzione**"), tra l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel maggio 2012;
- (B) l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (il "**D.L. 4/2014**"), ha previsto, tra l'altro, che (i) per i finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla data di scadenza del 31 dicembre 2013, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista; (ii) CDP e ABI apportino i conseguenti adeguamenti alla Convenzione; e (iii) le garanzie dello Stato di cui al Decreto Garanzia (come definito nella Convenzione) assistano, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività ivi stabiliti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del D.L. 4/2014;
- (C) l'articolo 3-bis del D.L. 4/2014 ha previsto altresì: (i) che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis; (ii) al comma 3, che (a) la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis sia condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, e che (b) le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni siano stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati;
- (D) con le Ordinanze n. 42 del 23 maggio 2014, n. [●] del [●] e n. 26 del 23 maggio 2014, i Presidenti, rispettivamente, delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, hanno adottato le disposizioni attuative di cui all'articolo 3 del D.L. 4/2014, prevedendo che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis possa essere disposta dalle Banche in favore dei Beneficiari (come definiti nella Convenzione) e da CDP in favore delle medesime Banche, senza il preventivo nulla osta delle Regioni, rimandando a successivi controlli la verifica circa l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi;

- (E) al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D.L. 4/2014, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in data 26 maggio 2014, hanno stipulato un atto integrativo della Convenzione (di seguito, il "**Secondo Addendum**").

Tutto ciò premesso

1. La scrivente Banca, preso atto della possibilità di differire il rimborso del Contratto di Finanziamento Beneficiario per un periodo non superiore a due anni, rispetto alla durata massima originariamente prevista, con la presente Le comunica di voler differire, nella misura massima consentita dal D.L. 4/2014, le date di rimborso del Contratto di Finanziamento e, pertanto, Le comunica le modalità di calcolo del nuovo piano di ammortamento che trova qui allegate *sub "1"* (*Nuovo Piano di Ammortamento*).
2. Qualora non intendesse beneficiare della suddetta rimodulazione del piano di ammortamento, dovrà darne comunicazione alla scrivente Banca, utilizzando il modello qui allegato *sub "2"* (*Dichiarazione di dissenso*), secondo le modalità di cui all'articolo 11 (*Comunicazioni*) del Contratto di Finanziamento Beneficiario, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione.
3. Nel caso di Suo dissenso ai sensi dell'Articolo 2 che precede, i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario rimarranno invariati, fermo restando che, in virtù dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, la rata in scadenza il 31 dicembre 2013 (la "**Rata Scaduta**") sarà comunque esigibile soltanto dalla Data di Pagamento del 30 giugno 2014. Si precisa, per chiarezza, che sulla Rata Scaduta non matureranno ulteriori interessi sino alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014 e che gli interessi maturati alla data del 31 dicembre 2013 su tale Rata Scaduta saranno corrisposti alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014 secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario.
4. Qualora, invece, entro il suddetto termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, la scrivente Banca non abbia ricevuto alcuna comunicazione di dissenso da parte Vostra, il Contratto di Finanziamento Beneficiario sarà automaticamente modificato secondo i termini contenuti nel documento allegato *sub "1"* (*Nuovo Piano di Ammortamento*), senza necessità di compiere alcuna formalità, con effetto dal 1° luglio 2013 (incluso).
5. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario, secondo cui nulla sarà dovuto dal Beneficiario alla scrivente Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento, dal momento che, in capo alla Banca, in virtù dell'articolo 11, comma 10 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, matura un Credito di Imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento.
6. Resta inoltre inteso che, qualora il Presidente della regione competente, in qualità di commissario delegato, riscontrasse una sovracompensazione dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenuto conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, ciò costituirà una causa di rimborso anticipato obbligatorio di tutto o parte del Finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario.
7. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.
8. Per ogni altro termine o condizione non diversamente regolato dalla presente comunicazione e dai relativi allegati si rinvia al Contratto di Finanziamento Beneficiario, anche con riferimento alla legge applicabile ed al foro competente.

[Banca]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Nuovo Piano di Ammortamento

Con decorrenza dal 1° luglio 2013 (incluso), il Contratto di Finanziamento Beneficiario è modificato come segue.

(i) Rimborso del Finanziamento

Il Beneficiario rimborserà alla Banca il residuo debito del Finanziamento alla data odierna, pari a euro [●], in sei rate di pari importo in linea capitale, alle date indicate nella colonna "Date di Pagamento" della tabella sottostante ciascuna di tali date, pertanto, costituisce una "Data di Pagamento" ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Date di Pagamento
30 giugno 2014
31 dicembre 2014
30 giugno 2015
31 dicembre 2015
30 giugno 2016
31 dicembre 2016

Pertanto, la "Data di Scadenza Finale" è il 31 dicembre 2016.

(ii) Tasso di Interesse

- (a) Il "Tasso di Interesse" sul Finanziamento erogato e non ancora rimborsato alla data del 1° gennaio 2014 (incluso), sarà pari al "Tasso di Interesse" definito al successivo paragrafo (b).
- (b) "Tasso di Interesse" indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sulle somme erogate e non rimborsate, pari al tasso di riferimento applicabile da CDP alla Banca ai sensi del Nuovo Contratto di Finanziamento (come definito nel Secondo *Addendum*) con riferimento alle porzioni di Finanziamento relative ai Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario, come calcolato da CDP ai sensi della definizione di "Nuovo Tasso di Riferimento" come definito all'articolo 1 del modello di modifica Contratto di Finanziamento allegato sub "B" al Secondo *Addendum*.

(iii) Pagamento degli interessi

- (a) Fermi restando gli interessi maturati e dovuti sino al 30 giugno 2013, sul Finanziamento matureranno interessi pari al Tasso di Interesse (come definito nel presente allegato) dal 1° luglio 2013 (incluso) sino alla Data di Scadenza Finale, tenuto conto delle Giacenze Finali rimborsate il 30 settembre 2013 e delle estinzioni anticipate effettuate alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2013. Tali interessi saranno dovuti alla Banca secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario:
 - a. in via posticipata alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014, con riferimento alla quota interessi delle rate scadenti alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014; e
 - b. in via anticipata alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014, con riferimento alla quota interessi delle rate scadenti alle Date di Pagamento del 30 giugno 2015, 31 dicembre 2015, 30 giugno 2016 e del 31 dicembre 2016.
- (b) Per chiarezza, resta pertanto fermo quanto previsto all'articolo 4.1.3 del Contratto di Finanziamento Beneficiario, secondo cui nulla sarà dovuto dal Beneficiario alla scrivente Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento, dal momento che, in capo alla Banca, in virtù dell'articolo 11, comma 10 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, matura un Credito di Imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento.

(iv) Interpretazione

Il Contratto di Finanziamento Beneficiario dovrà essere interpretato in conformità ai termini contenuti nel presente allegato.

Dichiarazione di dissenso

[da trasmettere alla Banca secondo le modalità previste all'articolo 11 (Comunicazioni) del Contratto di Finanziamento Beneficiario]

Spett.le

[Banca]

[luogo], [data]

Oggetto: Vostra comunicazione di estensione del piano di ammortamento – Dichiarazione di dissenso

Spettabile [Banca],

facendo seguito alla Vostra comunicazione con cui, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, mi avete proposto l'estensione del piano di ammortamento del contratto di finanziamento di euro [●] con voi stipulato in data [●] (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"), ai sensi della convenzione del 5 novembre 2012, come successivamente modificata e integrata, tra l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel maggio 2012, con la presente lettera, Vi comunico di non voler aderire a tale estensione del piano di ammortamento.

Pertanto, il Contratto di Finanziamento Beneficiario rimarrà regolato secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti, fermo restando che, in virtù dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, la quota capitale della rata scaduta il 31 dicembre 2013 sarà esigibile alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014.

Distinti saluti,

[inserire nome del Beneficiario]

Firma: _____

Allegato "B" al Secondo Addendum

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - Prima Fase)

Modello di modifica Contratto di Finanziamento (proposta della Banca)

[su carta intestata della Banca proponente]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[luogo], [data]

OGGETTO: Proposta di modifica del Contratto di Finanziamento

Egregi Signori,

premesso che:

- (A) in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel maggio 2012 e nel contesto degli interventi a favore delle popolazioni colpite, in data 5 novembre 2012, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulavano una convenzione ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per la concessione di finanziamenti alle Banche (come ivi definite), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione di finanziamenti ai titolari di reddito d'impresa individuati dal citato articolo 11, comma 7, da utilizzarsi per il pagamento, da parte dei soggetti richiedenti: (i) dei tributi, dei contributi, previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 n. 61305 e 24 agosto 2012 n. 61035, dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2012 n. 3283, come meglio individuati al citato articolo 11, comma 6; e (ii) degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, come individuati al citato articolo 11, comma 7 (la "**Convenzione Originaria**");
- (B) in data 18 novembre 2012, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulavano un atto integrativo della Convenzione Originaria, al fine di recepire le disposizioni introdotte dal decreto legge 16 novembre 2012 n. 194, con cui è stato stabilito che i finanziamenti di cui al citato articolo 11, comma 7, possono essere richiesti alle Banche, previa integrazione della Convenzione Originaria, anche: (a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai Contributi Ulteriori (come definiti dalla Convenzione Originaria), dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole ivi meglio individuati, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al citato articolo 11, comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; e (b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente ivi meglio individuati, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (di seguito, l' "**Addendum**");
- (C) in data 22 novembre 2012, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. concordavano di apportare delle modifiche di natura tecnica alla modulistica relativa alla Convenzione Originaria che, unitamente alla Convenzione Originaria ed alle modifiche ed integrazioni apportate con l'Addendum, sono state in pari data inserite in un testo coordinato consultabile sul sito istituzionale dell'ABI (di seguito, la "**Convenzione**");
- (D) in data [●] la scrivente Banca [*inserire denominazione della banca*] (di seguito, la "**Banca**"), in qualità di soggetto finanziato, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di finanziatore, stipulavano un contratto per il reperimento della provvista di euro [●] per il finanziamento di interventi di sostegno nell'ambito della Convenzione (il "**Contratto di Finanziamento**");

- (E) l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (il "D.L. 4/2014"), ha previsto, al comma 1, che (i) per i finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla data di scadenza del 31 dicembre 2013, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista; (ii) CDP e ABI apportino i conseguenti adeguamenti alla Convenzione; (iii) ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provveda nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del Decreto Legge; e (iv) le garanzie dello Stato di cui al Decreto Garanzia (come definito nella Convenzione) assistano, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività ivi stabiliti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del D.L. 4/2014;
- (F) l'articolo 3-bis del D.L. 4/2014 ha previsto altresì: (i) al comma 2, che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 sia corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis; (ii) al comma 3, che (a) ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis sia condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 e che (b) le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni siano stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati;
- (G) con le Ordinanze n. 42 del 23 maggio 2014, n. [●] del [●] e n. 26 del 23 maggio 2014, i Presidenti, rispettivamente, delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, hanno adottato le disposizioni attuative di cui all'articolo 3 del D.L. 4/2014, prevedendo che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis possa essere disposta dalle Banche in favore dei Beneficiari (come definiti nella Convenzione) e da CDP in favore delle medesime Banche, senza il preventivo nulla osta delle Regioni, rimandando a successivi controlli la verifica circa l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi;
- (H) al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D.L. 4/2014, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. hanno stipulato un atto integrativo della Convenzione (di seguito, il "**Secondo Addendum**"), che la scrivente Banca conosce ed al quale, con il presente atto, aderisce;
- (I) la scrivente Banca, in conformità all'articolo 2.1 del Secondo *Addendum*, ha inviato ai Beneficiari (come definiti nella Convenzione) con cui ha stipulato i Contratti di Finanziamento Beneficiari (come definiti nella Convenzione) la Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento (come definiti nel Secondo *Addendum*);
- (J) all'esito della procedura di cui all'articolo 2 (*Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento Beneficiario*) del Secondo *Addendum*, la scrivente Banca dichiara che, in relazione a ciascuna Erogazione a valere sul Contratto di Finanziamento, l'importo aggregato del debito residuo dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e l'importo aggregato del debito residuo dei Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario (come infra definito) corrisponde agli importi aggregati indicate nella tabella "A" del documento qui allegato *sub* "1";
- (K) con il presente documento, la scrivente Banca intende modificare il Contratto di Finanziamento al fine di adeguare le relative date di pagamento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e dai Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario.

Tutto ciò premesso, Vi formuliamo, secondo le intese con Voi intercorse, la nostra proposta irrevocabile di modifica del Contratto di Finanziamento, come di seguito indicato:

Articolo 1 Premesse, allegati e definizioni

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e essenziale del presente accordo.

1.2 I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

1.3 Definizioni:

“**Lettera di Accettazione**” indica la lettera di accettazione di CDP della proposta della Banca di modifica del Contratto di Finanziamento Beneficiario, predisposta secondo il modello allegato *sub* “C” al Secondo Addendum (*Modello di Lettera di Accettazione*);

“**Nuovo Contratto di Finanziamento Beneficiario**” indica il Contratto di Finanziamento Beneficiario con riferimento al quale non è stata ricevuta la dichiarazione di dissenso da parte del relativo Beneficiario ai sensi dell’Articolo 2 (Procedura di modifica dei Contratti di Finanziamento Beneficiario) del Secondo *Addendum*, modificato secondo i termini della relativa Comunicazione di Modifica del Piano di Ammortamento;

“**Nuovo Tasso di Interesse**” indica, con riferimento alle porzioni di Finanziamento relative ai Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario, come individuate alla colonna “*Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario – importo aggregato del debito residuo*” della tabella “A” qui allegata *sub* “I” (*Importi aggregati e Date di Pagamento*), il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sulle predette porzioni di Finanziamento, pari al Nuovo Tasso di Riferimento;

“**Nuovo Tasso di Riferimento**” indica il tasso, determinato da CDP in equivalenza finanziaria rispetto alle condizioni economiche originariamente applicate al Contratto di Finanziamento, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del 3 giugno 2014, e pubblicato da CDP sul proprio sito internet entro tale data, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP a finanziamenti da quest’ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso del Finanziamento, tenuto conto, delle modalità di pagamento degli interessi di cui all’Articolo 3.2(b) sottostante.

Articolo 2 Rimborso del capitale

2.1 Con riferimento alle porzioni di Finanziamento relativamente alle quali non sono stati modificati i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario, come individuate nella colonna “*Contratti di Finanziamento Beneficiario – importo aggregato del debito residuo*” della tabella “A” qui allegata *sub* “I” (*Importi aggregati e Date di Pagamento*), la Parte Finanziata rimborserà a CDP la quota capitale delle rate secondo i termini ed alle scadenze originariamente previste nel Contratto di Finanziamento, fermo restando, tuttavia, che la rata in scadenza alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2013, in virtù dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sarà esigibile dalla Data di Pagamento del 30 giugno 2014.

2.2 Con riferimento alle porzioni di Finanziamento relative ai Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario, come individuate alla colonna “*Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario – importo aggregato del debito residuo*” della tabella “A” qui allegata *sub* “I” (*Importi aggregati e Date di Pagamento*), la Parte Finanziata rimborserà a CDP tali porzioni, con rate di pari importo in linea capitale, alle “*Date di Pagamento*” indicate nella tabella “B” qui allegata *sub* “I” (*Importi aggregati e Date di Pagamento*); ciascuna di tali date, pertanto, costituisce, con riferimento a tale porzione di Finanziamento, una “*Data di Pagamento*” ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto di Finanziamento.

Articolo 3 Pagamento degli interessi

3.1 Sulle porzioni di Finanziamento relativamente alle quali non sono stati modificati i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario, come individuate alla colonna “*Contratti di Finanziamento Beneficiario – importo aggregato del debito residuo*” della tabella “A” qui allegata *sub* “I” (*Importi aggregati e Date di Pagamento*), gli interessi continueranno a maturare ed essere corrisposti secondo i termini ed alle scadenze originariamente previste nel Contratto di Finanziamento. Si precisa, per chiarezza, che sulla rata in scadenza il 31 dicembre 2013 non matureranno ulteriori interessi sino alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014 e che gli interessi maturati alla data del 31 dicembre 2013 su tale rata scaduta saranno corrisposti alla Data di Pagamento del 30 giugno 2014.

3.2 Sulle porzioni di Finanziamento relative ai Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario, come individuate alla colonna "Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario – importo aggregato del debito residuo" della tabella "A" qui allegata sub "I" (*Importi aggregati e Date di Pagamento*), a far data dal 1° luglio 2013 (incluso) sino alla data del 31 dicembre 2016, matureranno interessi pari al Nuovo Tasso di Interesse, di cui la Banca ha preso visione attraverso la consultazione del sito internet di CDP. Tali interessi dovranno essere corrisposti dalla Parte Finanziata a CDP:

- (a) in via posticipata alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014, con riferimento alla quota interessi delle rate scadenti alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014; e
- (b) in via anticipata alle Date di Pagamento del 30 giugno 2014 e del 31 dicembre 2014, con riferimento alla quota interessi delle rate scadenti alle Date di Pagamento del 30 giugno 2015, 31 dicembre 2015, 30 giugno 2016 e 31 dicembre 2016.

Articolo 4 Miscellanea

4.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.12 (*Ruolo dell'Agente di Calcolo*) del Contratto di Finanziamento, CDP, in qualità di Agente di Calcolo, comunicherà alla Parte Finanziata, entro il 24 giugno 2014, gli importi di ciascuna rata, per capitale e interessi, come riportato nella tabella "B" qui allegata sub "I" (*Importi aggregati e Date di Pagamento*).

4.2 La Parte Finanziata e CDP dichiarano che il presente atto è stato oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

4.3 Tutti i costi relativi al presente atto resteranno a carico delle parti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7.5 del Contratto di Finanziamento.

Articolo 5 Legge regolatrice e foro competente

5.1 Il presente atto è regolato dalla legge italiana.

5.2 La soluzione di ogni controversia inerente il presente atto, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Se siete d'accordo sul contenuto del sujesteso atto e del relativo documento allegato sub "I" (*Importi Aggregati e Date di Pagamento*) che ne costituisce parte integrante ed essenziale, Vi preghiamo di confermarcelo mediante l'invio di una comunicazione di accettazione, predisposta secondo il modello di cui alla Lettera di Accettazione, da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandola via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile.

Distinti saluti,

[Banca]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Per quanto occorrer possa, la Banca dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: 1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.3; 5.2.

[Banca]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Allegato "1" alla proposta di modifica del Contratto di Finanziamento
Importi Aggregati e Date di Pagamento

Tabella A¹

Contratto di Finanziamento			Contratti di Finanziamento Beneficiario	Nuovi Contratti di Finanziamento Beneficiario
Data di Erogazione	n. di posizione dell'Erogazione ²	Importo del debito residuo (alla data 1° gennaio 2014)	Importo aggregato del debito residuo (alla data 1° gennaio 2014)	Importo aggregato del debito residuo (alla data 1° gennaio 2014)
14/12/2012				
02/01/2013				
01/02/2013				
01/03/2013				
02/04/2013				
02/05/2013				
03/06/2013				

Totale

--	--	--

Tabella B

Date di Pagamento	Quota Capitale	Quota Interessi
30/06/2013	===	Si
30/06/2014	Si	Si
31/12/2014	Si	Si
30/06/2015	Si	===
31/12/2015	Si	===
30/06/2016	Si	===
31/12/2016	Si	===

¹ Tabella da completare a cura della Banca.

² Numero identificativo assegnato da CDP all'Erogazione.

Allegato "C" al Secondo Addendum

(Plafond Moratoria Sisma 2012 - Prima Fase)

Modello di Lettera di Accettazione

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE [•] (*)

Spett.le

[Banca]

[indirizzo]

Fax: [•]

Alla cortese attenzione di: [•]

Anticipata via telefax

Roma, [data]

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra proposta di modifica datata [•] (la "**Proposta di Modifica**") del contratto di finanziamento tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di parte finanziatrice e [Banca] (la "**Parte Finanziata**"), in qualità di parte finanziata, (il "**Contratto di Finanziamento**"), relativa all'adeguamento del Contratto di Finanziamento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e all'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

Con la presente lettera, Vi comuniciamo la nostra integrale accettazione dei termini e della Proposta di Modifica.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome]

[Qualifica]

(*) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento